

PRESIDENTE. Allora si dirà: « Stagnai con bottega, ecc. »

- Stagnatori di specchi.
- Storia naturale (negozianti di).
- Stoviglie ordinarie (negozianti di) con bottega o magazzino.
- Stuccatori (fabbricanti e negozianti d'oggetti ed ornamenti di stucco con bottega o magazzino).
- Tabacchiere (fabbricanti e negozianti di) di qualunque sorta di materie.
- Tamburi e casse (fabbricanti e negozianti di).
- Tappi e turaccioli (negozianti al minuto di) rimandata alla settimana.
- Tavola d'oste (proprietari e somministratori).
- Tintori e cavamacchie per i particolari, con bottega.
- Tintori di pelli.
- Tiro d'archibugio o di pistola (proprietari, direttori o locatori di stabilimenti di).
- Torcolai (aventi stabilimenti per la fabbricazione di vini ed olii per conto altrui). »

CROSA. Io pregherei la Commissione a dirmi se non ravvisa in questa categoria una duplicazione della tassa, relativamente a quanto è detto nella tabella D, pagina 56. Riconosco giusto che si tassino i torchi da vino, perchè non sono tassati ancora, ma i torchi da olio li vedrei rappresentati nuovamente sotto la categoria « Molini a grano e cereali, ad olio » i quali sarebbero già sottoposti ad una tassa speciale.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Appunto la parola *torcolai* esclude quegli opifici che si possono considerare come molini; c'è una differenza tale, che nessuno può confondere un torchio con un molino; dimodochè trovo che si può lasciar la parola *torcolai* per l'olio: per esempio, l'olio di noce, che si fa per lo più col torchio, cadrà sotto questa classe, e quando si fa coi molini, sarà tassato coll'altra base della tabella D.

PRESIDENTE. Non essendo dunque fatta alcuna proposizione formale, quest'articolo sarà mantenuto come fu proposto.

• Tornitori di metalli. »

Il deputato Quaglia propone che si dica *torniai*.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Tornitori (in legno aventi pure negozio d'oggetti torniti, con bottega). »

Dicasi altrettanto qui, cioè *torniai*, invece di *tornitori*.

• Tortelli di colza od altri grani da cui fu estratto l'olio (negozianti di) al minuto con bottega e magazzino. »

SELLA. Io credo che nel nostro paese non vi siano negozianti di tortelli di colza.

Del rimanente, siccome si tratterebbe di oggetti che servono anche per l'agricoltura, io proporrei che tali negozianti fossero collocati nella settima classe.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se non erro, parmi che siasi già presa la determinazione di sopprimere quest'articolo.

PRESIDENTE. Sarà dunque quest'articolo soppresso.

• Trame (*chaînes*) di lino, canapa fina, lana e cotone, preparate per la fabbricazione di tessuti (negozianti di).

• Trastulli e ninnoli (negozianti al minuto). »

VALERIO. Anche qui bisognerebbe dire *con bottega*.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce. Quei negozianti di trastulli che non hanno bottega si potranno poi collocare nella settima classe.

PRESIDENTE. Si dirà dunque « Trastulli e ninnoli (negozianti al minuto di) con bottega.

• Trastulli e ninnoli (fabbricanti di) senza bottega nè magazzino.

• Ubbiadi (fabbricanti di).

• Vele (fabbricanti a fattura).

• Ventagli (fabbricanti e negozianti di) con bottega e magazzino.

• Vetrai (coloro che fanno la professione di apporre i vetri alle invetriate, aventi bottega.

• Vetrerie di uso ordinario (negozianti al minuto di).

• Vignette e caratteri di stampa intagliati (fabbricanti e negozianti di) con bottega.

• Vinaiuoli (venditori di vino al minuto da esportarsi). »

VALERIO. Domando che i venditori di vino al minuto siano trasportati nella settima categoria, e ciò per un motivo di moralità. Il vino che si consuma nel seno della famiglia giova, mentre il vino che si consuma nelle bettole spesso fa danno.

PRESIDENTE. Questo è già inteso, come conseguenza delle deliberazioni anteriori.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione vi ha già aderito.

PRESIDENTE. « Vino (venditori al minuto pel consumo in osteria senza bigliardo e senza somministrazione di commestibili.)

• Viti (fabbricanti di) coi metodi ordinari.

• Vivandieri (coloro che cucinano i commestibili da esportarsi). »

VALERIO. Anche questi debbono rimandarsi alla classe ultima per lo stesso motivo addotto in favore dei venditori di vino al minuto da esportarsi.

PRESIDENTE. Anche quest'articolo sarà portato alla classe settima.

• Classe settima. — Aghi da cucire e da calzette (fabbricanti coi metodi ordinari).

• Alloggiatori di buoi, cavalli ed altre bestie da soma di coloro che frequentano le fiere ed i mercati.

• Amido (negozianti al minuto di).

• Animelle da bottoni (fabbricanti di).

• Arrotini con bottega.

• Berretti da marinai e da facchini (fabbricanti e negozianti di).

• Berretti o *fez* alla greca o levantina (negozianti e fabbricanti).

• Bottai e barilai (fabbricanti).

• Bruciatari (cuocitori e venditori di castagne bruciate e lesse in bottega).

• Bustaiuoli (fabbricanti d'astucci e custodie per posate, occhiali, anelli, ecc.)

• Calderai ambulanti, stagnatori e riparatori d'utensili di cucina.

• Calderai (racconciatori).

• Calzolari (lavoranti in stanza).

• Canestrellai (fabbricanti e negozianti di cialdolini canestrellati).

• Cappelli di paglia ordinari (negozianti e fabbricanti).

• Capre, capretti (negozianti di).

• Carbonai (conducenti). Coloro che acquistano sul luogo di fabbricazione od altrimenti il carbone per venderlo sui mercati od ai consumatori.

• Carrozze di piazza (noleggiatori di) avendone una soltanto.

VALERIO. Credo che per mettere in correlazione quest'articolo con una deliberazione anteriore, si dovrebbe dire: « I noleggiatori di carrozze di piazza che non ne hanno più di tre. »